

**DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2008**  
*(Versione Licenziata dal Senato il 15 novembre 2007)*  
**VARIAZIONI E NOVITA' riguardanti le università**

**INDICE:**

- Art. 78** (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)
- Art. 79** (Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)
- Art. 94** (Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)
- Art. 96** (Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)
- Art. 122** (Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)
- Art. 131** (Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)
- Art. 137** (Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)
- Art. 138** (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)
- Art. 144** (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti)
- Art. 145** (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)
- Art. 146** (Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Capo XV

MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE

**Art. 78. (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).**

Nella nuova versione del DDL è stata introdotta questa disposizione con cui, a decorrere dal 2008, una quota del FIRST viene destinata a progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori previa valutazione da parte di un Comitato costituito ad hoc. L'attuazione di tale norma è demandata ad apposito decreto ministeriale.

**Art. 79. (Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).**

La norma modifica le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 riguardanti la destinazione di una parte del Fondo sanitario nazionale a progetti per giovani ricercatori nel settore sanitario valutati da apposito Comitato.

La destinazione, nella versione precedente, era limitata agli anni 2007 e 2008 mentre, a seguito delle modifiche, viene prevista "a decorrere dal 2007" e la quota è individuata in una percentuale del Fondo sanitario nazionale non inferiore al 5% per il 2007 e non inferiore al 10% per le annualità successive che verrà definita con apposito decreto ministeriale.

## Capo XIX

## MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

**Art. 94. (Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).**

Nella versione precedente era previsto che, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L. 400/88, fossero disciplinati, per i futuri insegnanti, i corsi di specializzazione universitari, le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio, la valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine del percorso formativo in servizio. Tale previsione è stata eliminata mentre è confermata la previsione che con regolamento del Ministero della pubblica istruzione sia definito l'iter procedurale per il reclutamento del personale docente della scuola.

## Capo XX

## MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

**Art. 96. (Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).**

Viene introdotto il comma 3 con cui viene disposto l'aumento dell'FFO di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009,2010 finalizzato all'incremento dell'assegno di dottorato di ricerca.

## Capo XXV

## MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

**Art. 122. (Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).**

Vengono aggiunti alla precedente previsione nuovi interventi da finanziare ed in particolare:

- la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
- interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro.

Viene poi ripristinato, per l'importo di 1.500.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (potenziamento attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet).

## Capo XXVII

## MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

**Art. 131. (Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).**

Viene confermata la previsione di cui al comma 9 secondo cui dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra cui sono ricomprese le Università, si adeguano ai principi di cui ai commi precedenti, che riguardano le amministrazioni statali, riducendo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti sanciti. Nella versione

precedente, però, a decorrere dal 2008, il limite, da computare sul valore dell'immobile utilizzato, era nella misura del 3%, mentre nella versione licenziata dal Senato il limite è differenziato: per l'anno 2008 è nella misura dell'1,5% e a decorrere dal 2009 del 3%. Resta fermo il limite dell'1% nel caso di interventi di sola manutenzione ordinaria.

Viene, altresì, confermata la previsione secondo cui l'eventuale differenza tra l'importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri definiti nella norma, è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma. Si rileva che tale disposizione è di complessa applicazione per la parte di quantificazione del tetto rispetto ad un non meglio definito "valore dell'immobile" e introduce un meccanismo, simile a quello dei consumi intermedi, di versamento allo Stato del contenimento di spesa.

#### Capo XXIX

#### DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

##### **Art. 137.**

*(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).*

La previsione riguardante la riduzione dei componenti degli organi societari viene limitata alle società detenute da amministrazioni pubbliche "statali". Nella versione precedente riguardava le p.a. di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01.

Viene, invece, confermata rispetto alla versione precedente del DDL – in contrasto, però, con il dato letterale della rubrica dell'articolo – la previsione secondo cui l'efficacia dei contratti di consulenza stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Pubblicazione prevista, ma non a pena di efficacia, dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/01, come modificato dal Decreto Bersani.

#### Capo XXIX

#### DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

##### **Art. 138.**

*(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).*

Nella versione precedente il comma 2 prevedeva che le disposizioni in materia di arbitrato si applicavano alle società interamente possedute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ovvero partecipate dalle stesse, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi. Nella nuova versione, invece, viene limitato l'ambito di applicazione della norma prevedendo che la partecipazione nelle società delle p.a. e degli enti pubblici economici deve essere maggioritaria.

Viene poi introdotto il comma 5 che modifica l'art. 240 del Codice degli Appalti Pubblici prevedendo una sanzione a carico del RUP e dei membri della Commissione appositamente nominata, qualora il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 13 (riguardanti la definizione di accordi bonari) dipenda da ritardo a loro imputabile.

## Capo XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER  
TUTTE LE MISSIONI**Art. 144.***(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).*

Diversamente da quanto previsto nella precedente versione il comma 593 della Finanziaria 2007 viene abrogato invece che sostituito.

Vengono poi confermate o introdotte le previsioni di cui in seguito, che ulteriormente estendono il campo di applicazione della norma sia con riferimento a soggetti cui si applica che alla tipologia di compensi:

- chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con varie pubbliche amministrazioni e le Università (esplicitamente citate), ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano non potrà ricevere un trattamento economico onnicomprensivo superiore a quello del primo presidente della Corte di Cassazione (circa 273.000,00 €lordi). Alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale indispensabile per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza, non si applica tale limite. Anche tali contratti, però, non potranno essere stipulati, a carico delle pubbliche finanze, con chi già ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni, secondo le indicazioni precedenti;
- l'atto di spesa non può ricevere attuazione se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento;
- qualora venga superato il limite retributivo, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita;
- è confermata la possibilità di deroga nel caso di motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni;
- è confermata la preventiva comunicazione dei relativi atti, si presume derogatori, alla Corte dei conti;
- è introdotta la previsione per cui coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno;
- le previsioni relative al tetto, di cui al comma 2, non si applicano ai contratti privatistici in corso alla data del 28.9.2007 ma a tutti i contratti nuovi e al rinnovo per scadenza di quelli in essere che non possono essere prorogati;
- in caso di superamento del limite quantitativo è previsto un meccanismo di decurtazione fino al raggiungimento del limite;
- viene riscritto il comma 127 dell'art. 1 della L.662/96 e previsto che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso devono pubblicare sul proprio sito web i relativi

provvedimenti, e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

- è sancita la nullità dei contratti stipulati da enti pubblici per assicurare propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali. I contratti in corso al 1.1.2008 cessano di avere efficacia dal 30.6.2008 e in caso di violazione chi stipula o proroga il contratto e il beneficiario sono tenuti al rimborso in solido a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi.

### Capo XXX

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

##### **Art. 145.**

*(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).*

A decorrere dal 2008 è prevista la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella percentuale del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 (tale percentuale è aumentata rispetto al precedente DDL nel quale era del 15%, ma è comunque ridotta rispetto alla Finanziaria 2007 in cui era del 40%).

##### **Art. 146.**

*(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).*

Viene integralmente riscritta la norma sulla stabilizzazione ed in particolare, dopo aver precisato che l'accesso ai ruoli della p.a. avviene per concorso:

- Per le amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici etc, per gli anni 2008-2009 estende la platea dei soggetti che possono concorrere alla stabilizzazione, prevista dal comma 526 della Finanziaria 2007 (contingente che comporta una spesa pari al 40% di quella sostenuta per cessazioni avvenute nell'anno precedente), a coloro che conseguano i requisiti di anzianità triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/9/2007.
- Prevede per le suddette amministrazioni la possibilità di continuare ad avvalersi di tale personale nelle more della stabilizzazione.
- Prevede per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali, entro il 30/04/2008, di piani per la progressiva stabilizzazione, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008/2009/2010 e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti, dei seguenti soggetti:
  - a) Il personale in servizio al 1/01/2008 con contratto a tempo determinato in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28/09/2007 e che consegua il requisito dei 3 anni di anzianità anche non continuativi; è prevista, altresì, mediante il richiamo al comma 6 la possibilità di continuare ad avvalersi di tale personale nelle more della stabilizzazione.
  - b) I collaboratori coordinati e continuativi con contratto in essere al 1/01/2008 che a tale data abbiano svolto, in quanto già utilizzati con contratti di co.co.co., attività lavorativa per 3 anni anche non continuativi presso la stessa amministrazione nel quinquennio antecedente.

- Prevede l'incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008/2009/2010 del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro già previsto dalla Finanziaria 2007 per le amministrazioni che ne facevano richiesta e per le quali, ove destinatarie, conseguentemente era previsto il divieto di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario.

Viene confermata poi la previsione secondo cui per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Viene infine confermato che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Viene, però, integrata tale disposizione prevedendo il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le p.a. per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28/9/2007, in virtù di contratti di co.co.co stipulati anteriormente a tale data.